REGOLAMENTO (CEE) N. 1484/85 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 1985

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1483/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, i prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole (4), ha fissato il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 54,18 ECU per 100 chilogrammi;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che i prezzi d'intervento derivati per lo zucchero bianco sono fissati per ciascuna zona deficitaria; che per questa fissazione occorre tener conto delle differenze regionali di prezzo dello zucchero che è possibile supporre, in casi di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni normali della formazione dei prezzi sul mercato;

considerando che si può prevedere una situazione di approvvigionamento deficitaria nelle zone di produzione dell'Italia, dell'Irlanda e del Regno Unito;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede la fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero greggio; che occorre fissare tale prezzo a partire dal prezzo d'intervento dello zucchero bianco tenendo conto di valori forfettari che esprimono il margine di trasformazione e la resa, nonché per le spese di inoltro per l'approvvigionamento di zucchero greggio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1483/85 ha fissato il prezzo di base della barbabietola a 40,89 ECU per tonnellata; che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola A è uguale al 98 % del prezzo di base della barbabietola e che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola B è in linea di massima uguale al 68 % di detto prezzo di base;

considerando che a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo d'entrata dello zucchero bianco è uguale al prezzo indicativo maggiorato delle spese forfettarie di trasporto dalla zona più eccedentaria della Comunità alla zona di consumo deficitaria più distante nella Comunità, nonché di un importo forfettario che tenga conto del contributo delle spese di magazzinaggio, che per il 1985/1986 può essere valutato a 3,54 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco; che, data la situazione di approvvigionamento nella Comunità, occorre tener conto delle spese di trasporto dai dipartimenti del nord della Francia a Palermo;

considerando che il prezzo d'entrata dello zucchero greggio deve essere derivato da quello dello zucchero bianco, prendendo in considerazione un margine di trasformazione e una resa forfettaria;

considerando che il prezzo d'entrata del melasso deve essere fissato in modo che le entrate delle vendite di melasso possano raggiungere il livello delle entrate delle imprese di cui si tiene conto al momento della fissazione del prezzo della barbabietola;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1358/77 (5) prevede che l'importo del rimborso nell'ambito della compensazione delle spese di magazzinaggio sia fissato per mese e per unità di peso, prendendo in considerazione le spese di finanziamento, le spese assicurative e quelle specifiche di magazzinaggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le zone deficitarie della Comunità, il prezzo di intervento derivato dello zucchero bianco è fissato per 100 chilogrammi a:

a) 55,39 ECU per tutte le zone del Regno Unito;

b) 55,39 ECU per tutte le zone dell'Irlanda;

c) 56,12 ECU per tutte le zone dell'Italia.

Articolo 2

Il prezzo d'intervento per 100 chilogrammi di zucchero greggio è fissato a 44,85 ECU.

Articolo 3

Il prezzo minimo della barbabietola A è fissato per una tonnellata a 40,07 ECU.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 67 del 14. 3. 1985, pag. 12.
(4) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo minimo della barbabietola B è fissato per una tonnellata a 27,81 ECU.

Articolo 4

Il prezzo d'entrata è fissato a:

a) 66,86 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco;

b) 57,24 ECU per 100 chilogrammi di zucchero greggio;

c) 6,90 ECU per 100 chilogrammi di melasso.

Articolo 5

L'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 0,53 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco per mese.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile per la campagna di commercializzazione 1985/1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIGNORILE